

Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio X – Ambito Territoriale di Pisa

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 recante il T.U. delle disposizioni legislative

vigenti in materia di istruzione relative alle scuole in ogni ordine e grado;

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di

personale scolastico;

VISTO il D.M. n. 325/2015 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad

esaurimento del personale docente ed educativo

VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 concernente l'aggiornamento delle

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il

triennio 2019/2022;

VISTO il precedente inserimento della docente Randone Carmelinda, con riserva,

nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola primaria/infanzia – posto comune e sostegno – quale ricorrente in possesso del diploma

magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02;

CONSIDERATO che gli inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento sono stati disposti con

riserva di procedere al depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza nel caso in cui la trattazione di merito fosse stata favorevole all'Amministrazione, con espressa ulteriore riserva di risoluzione del contratto, a tempo determinato e/o indeterminato, eventualmente concluso in

esecuzione del provvedimento giurisdizionale non definitivo;

ACCERTATO che con Sentenza n. 5545/2021 pubblicata il 26/07/2021 il Consiglio di

Stato, pronunciandosi definitivamente sull'appello proposto dai ricorrenti avverso la Sent. N. 7719/2020 del Tar Lazio pubblicata il 06/07/2020, con cui il ricorso in parte dichiarato improcedibile, in parte lo rigettava, ah

rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata;

VISTA la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 avente per oggetto a.s.

2019/2020 – istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenza al personale docente, educativo ed ATA, con particolare riguardo al paragrafo

"Diplomati magistrali – Scuola Primaria e dell'Infanzia";

VISTO il d.l. 29.10.2019 n. 126, così come convertito con modificazioni nella l. n.

159 del 20.12.2019, c on particolare riferimento all'art. 1-quinques, comma 1 bis, in relazione alla tempistica ed agli effetti dell'esecuzione delle sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione riguardanti il personale

docente;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 11 del

27/12/2017;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019;

RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi

dell'art. 7 della 1. 241/1990 e che, comunque, ciò non determinerebbe un

contenuto diverso dal presente provvedimento;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza n. 5545/2021 del Consiglio di Stato

pubblicata il 26/07/2021

DISPONE

1. Per le motivazioni di cui in premessa sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e/o della scuola dell'infanzia e dai correlati elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia, con effetto dalla data di inserimento, i sottoelencati ricorrenti:

BUA ANTONIETTA	KR 29/07/1976	INF/PRI
DUA ANTONILITA	KK 49/01/19/0	$\mathbf{IINI} / \mathbf{FINI}$

Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

L'amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della l. n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE Fabio Pagliazzi

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse